CAMERA DEI DEPUTATI N. 3432

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TRABUCCHI)

E COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959

Presentato alla Presidenza il 20 novembre 1961

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Accordo aereo tra l'Italia e il Ceylon, concluso a Colombo il 1° giugno 1959, ripete di massima gli stessi principî enunciati in altri accordi del genere. Esso prevede l'istituzione, da parte delle imprese designate, di servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là di essi.

Le tabelle delle rotte che stabiliscono i diritti di traffico commerciale sono le seguenti:

Rotte italiane:

Italia, Punti intermedi, Colombo e oltre;

Rotte singalesi:

A) Colombo, Bombay, Karachi, Bahrein o Kuwait o Dharhan, Cairo, Roma, Londra, Amsterdam.

B) Colombo, Bombay, Karachi, Bahrein o Kuwait o Dharhan, Beirut o Cairo, Roma, Parigi, Amsterdam.

Quindi mentre per il Ceylon i diritti di traffico con Roma, unico punto concesso in Italia, sono stabiliti per punti di altri Paesi determinati, non vi è alcuna limitazione per l'Italia nei diritti di traffico commerciale con Colombo; sia per gli scali intermedi fra i due territori sia per gli scali al di là di Ceylon (pieni diritti di 3ª, 4ª e 5ª libertà).

La designazione da parte di ciascuno Stato contraente è limitata a una sola impresa. Ciò evita la possibilità dell'inserimento di più imprese singalesi nel traffico interessante il territorio italiano.

L'Accordo prevede ampie garanzie relativamente all'eventuale prova che la proprietà essenziale e l'effettivo controllo della impresa debbono essere nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa stessa o dei suoi cittadini.

In conclusione si ritiene che l'Accordo concluso a Colombo il 1° giugno 1959, risponda alle necessità del traffico ed allo sviluppo delle relazioni aeree anche sotto il profilo economico di esercizio, nonché ai programmi di espansione futura dell'aviazione civile italiana.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Ceylon per i servizi aerei concluso a Colombo il 1° giugno 1959.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XIV dell'Accordo stesso.

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CEYLON RELATIVO AI SERVIZI AEREI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Ceylon d'ora in poi indicati come le « Parti Contraenti »,

Desiderando concludere un Accordo per istituire e promuovere servizi aerei fra i rispettivi territori e al di là di essi,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo I.

Ai fini del presente Accordo, a meno che dal contesto non risulti altrimenti:

a) il termine « la Convenzione » significa la Convenzione per l'Aviazione Civile Internazionale, aperta alla firma a Chicago, il 7 dicembre 1944;

b) il termine « Autorità Aeronautiche » significa, nel caso del Ceylon il Dipartimento dell'Aviazione Civile, e, nel caso dell'Italia, il Ministero della Difesa-Aeronautica (Direzione Generale dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo) o in ambedue i casi ogni persona o Ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente assolte da tale Dipartimento o da tale Direzione Generale;

c) il termine « impresa designata » significa un'impresa di trasporto aereo che una Parte Contraente abbia designato, per mezzo delle sue Autorità Aeronautiche e con notifica scritta, alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, in conformità dell'articolo IV del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;

d) i termini « territorio », « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « impresa » e « scalo per scopi non di traffico » hanno rispettivamente il significato ad essi attribuito negli articoli 2 e 96 della Convenzione.

Articolo II.

Nei limiti della loro applicabilità ai servizi aerei istituiti in base al presente Accordo, le disposizioni della Convenzione continueranno ad avere vigore, nella forma attuale, fra le Parti Contraenti per la durata dell'Accordo, come se fossero parte integrante dell'Accordo stesso. Qualora, poi, entrambe le Parti Contraenti ratifichino una qualsiasi modifica alla Convenzione e tale modifica entri regolarmente in vigore, la Convenzione così modificata continuerà ad avere vigore per la ulteriore durata del presente Accordo.

Articolo III.

1. — Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine d'istituire servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato Annesso (d'ora innanzi indicati rispettivamente come « servizi convenuti » e « rotte specificate »). I servizi convenuti possono essere iniziati in qualsiasi momento, dopo che si sia adempiuto alle disposizioni dell'articolo IV.

2. — Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del presente Accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte Contraente ha i diritti:

a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte Contraente;

b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente per scopi non di traffico; e

c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata di fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per tale rotta nell'Annesso al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta provenienti da o destinati al territorio della prima Parte Contraente o di un terzo Paese.

3. — Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sarà inteso a conferire all'impresa di una Parte Contraente il diritto di caricare nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merci o posta destinati ad altro punto del territorio di quest'ultima Parte Contraente.

4. — Le leggi, i regolamenti e le istruzioni di una Parte Contraente relativi all'entrata nel suo territorio o alla uscita da esso di aeromobili o servizi aerei adibiti alla navigazione aerea

internazionale, o all'operazione di tali aeromobili o servizi aerei mentre si trovano nel suo territorio, saranno applicati agli aeromobili e ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO IV.

1. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di designare per iscritto — a mezzo delle sue Autorità Aeronautiche — all'altra Parte Contraente un'impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.

2. — Ricevuta la designazione, la Parte Contraente deve — per mezzo delle sue Autorità Aeronautiche e subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo — concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.

3. — Le Autorità Aeronautiche di una Parte Contraente possono richiedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente di fornire loro la dimostrazione soddisfacente che essa è qualificata ad uniformarsi alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti che esse applicano di regola all'attività dei trasportatori aerei e all'esercizio dei servizi aerei internazionali commerciali.

4. — Ciascuna Parte Contraente ha il diritto di non accettare la designazione di un'impresa o di sospendere o revocare a un'impresa l'esercizio dei diritti indicati al paragrafo 2 dell'articolo III del presente Accordo, o d'imporre le condizioni che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti anzidetti, nel caso in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte Contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini della Parte Contraente che ha designato l'impresa.

5. — L'impresa così designata e autorizzata può cominciare a esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni degli articoli VIII e X.

6. — Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare un'autorizzazione d'esercizio ovvero d'imporre quelle appropriate condizioni che riterrà necessarie nel caso che l'impresa designata dall'altra Parte venga meno all'osservanza delle leggi e dei regolamenti della prima Parte, oppure nel caso che, a giudizio della prima Parte, risulti un'inadempienza nell'osservanza delle condizioni in base alle quali, secondo quanto previsto dall'Accordo, sono stati concessi i diritti. Tale azione sarà adottata soltanto dopo consultazione tra le due Parti Contraenti; consultazione che avrà inizio entro il termine di sessanta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO V.

1. — Al carburante, agli olii lubrificanti, alle parti di ricambio e alle provviste di bordo, introdotti nel territorio di una Parte Contraente o presi a bordo degli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente che si trovino in detto territorio, per l'uso esclusivo degli aeromobili della stessa impresa, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, sarà accordato, per quanto riguarda i diritti doganali, i diritti d'ispezione e altri gravami similari, un trattamento non meno favorevole di quello che è applicato alle imprese nazionali che esercitano regolari trasporti aerei internazionali o alle imprese della Nazione più favorita: con l'intesa che nessuna delle Parti Contraenti sarà obbligata a concedere all'impresa designata dall'altra Parte Contraente esenzioni o rimborsi di diritti doganali, di tasse d'ispezione o gravami similari a meno che tale altra Parte Contraente conceda esenzione o rimborso di tali gravami all'impresa designata dalla prima Parte Contraente. Le concessioni in materia da accordare sulla base della reciprocità saranno adottate previe intese tra i rispettivi Governi.

2. — Gli aeromobili dell'impresa designata impiegati nei servizi convenuti in voli da, per o attraverso il territorio d'una Parte Contraente, sono ammessi nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea da diritti doganali, diritti d'ispezione e altri gravami similari, analogamente a quanto avviene per gli aeromobili della Nazione più favorita.

3. — Il carburante, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e le dotazioni normali di bordo esistenti sugli aeromobili dell'impresa designata d'una Parte Contraente, autorizzata ad esercire i servizi convenuti, sono, nel territorio dell'altra Parte Contraente, esenti da diritti doganali o altri gravami similari, anche quando siano usati o consumati nel corso di voli al di sopra di detto territorio.

4. — Il carburante, gli olii lubrificanti, le parti di ricambio, le provviste di bordo e le dotazioni normali di bordo che, in base alle disposizioni del precedente paragrafo, godono di esenzioni fiscali, non possono essere sbarcati senza il consenso delle Autorità Doganali dell'altra Parte Contraente. Nel caso in cui non possano essere impiegati, debbono essere riesportati. In attesa dell'impiego o della riesportazione essi debbono rimanere sotto controllo delle Autorità Doganali.

ARTICOLO VI.

1. — Le imprese di entrambe le Parti Contraenti debbono godere di possibilità eque e pari nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate fra, ed oltre, i loro rispettivi territori.

2. — Nell'istituzione e nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di ciascuna Parte Contraente deve tener presenti gli interessi dell'impresa designata dall'altra Parte Contraente, in modo da non influenzare indebitamente i servizi che quest'ultima esercisce su una qualsiasi delle rotte specificate o settori di esse.

3. — La capacità fornita dalle imprese designate di entrambe le Parti Contraenti su qualsiasi rotta aerea specificata dovrà essere strettamente commisurata alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo su quella rotta. L'obiettivo principale di un'impresa designata nel fornire la capacità su una rotta specificata, sarà il trasporto, ad un ragionevole fattore di carico, del traffico su quella rotta tra il territorio della Parte Contraente che designa l'impresa ed i Paesi di destinazione del traffico.

4. — L'impresa designata di ciascuna Parte Contraente può imbarcare e sbarcare nel territorio dell'altra Parte Contraente, traffico destinato a e proveniente da terzi Paesi, utilizzando una parte della capacità totale che può essere fornita dall'impresa in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo.

5. — L'interpretazione e l'applicazione di questi paragrafi saranno quelle concordate di tanto in tanto dalle Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

ARTICOLO VII.

1. — In uno spirito di stretta collaborazione, le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti si consulteranno regolarmente al fine di assicurare l'osservanza dei principî e l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Accordo.

2. — Ciascuna delle Parti Contraenti può, in ogni momento, richiedere all'altra Parte Contraente una consultazione al fine di apportare quelle modifiche al presente Accordo che essa riterrà convenienti. Tale consultazione avrà inizio entro un periodo di 60 giorni dalla data della richiesta.

3. — Qualora sia stata raggiunta un'intesa su modifiche da apportare all'Accordo od al suo Annesso, le modifiche all'Accordo entreranno in vigore dopo che saranno state confermate mediante uno scambio di note diplomatiche, mentre le modifiche all'Annesso entreranno in vigore dopo che saranno confermate mediante scambio di lettere fra le Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti.

ARTICOLO VIII.

Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente, col massimo preavviso possibile, copie degli orari pubblicati, dei manuali di orari nonché eventuali modifiche, e qualsiasi altra informazione di rilievo relativa all'esercizio dei servizi convenuti compresi quei dati che possano essere richiesti per dimostrare soddisfacentemente alle Autorità Aeronautiche che le condizioni del presente Accordo sono regolarmente osservate.

ARTICOLO IX.

Ciascuna Parte Contraente farà in modo che la propria impresa designata fornisca alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente le statistiche relative al traffico trasportato durante ogni mese sui propri servizi aerei da, per o attraverso il territorio dell'altra Parte Contraente, ponendo in evidenza l'origine e la destinazione del traffico.

ARTICOLO X.

1. — Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i fattori ad esse connessi, fra cui il costo d'esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali gli « *standards* » di velocità e la sistemazione di cabina) e, ove ritenuto opportuno, prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformità delle seguenti disposizioni di questo Articolo.

2. — Le tariffe di cui al paragrafo 1 di questo Articolo debbono essere concordate — per ognuna delle rotte specificate — fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno, in consultazione con altre imprese di trasporto aereo operanti sull'intera rotta o su parte di essa), tenendo presente le relative tariffe adottate dall'Associazione per il Trasporto Aereo Internazionale. Le tariffe così concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Aeronautiche di ambedue le Parti Contraenti.

3. — Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 di questo Articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa.

4. — Qualora le Autorità Aeronautiche non concordino nell'approvazione d'una qualsiasi tariffa sottoposta ad esse, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo Articolo, o sulla determinazione d'una qualsiasi tariffa, secondo quanto è previsto dal paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformità delle disposizioni dell'Articolo XI del presente Accordo.

5. — *a*) Nessuna tariffa può entrare in applicazione se le Autorità Aeronautiche dell'una o dell'altra Parte Contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XI del presente Accordo.

b) Quando siano state stabilite in conformità delle disposizioni di questo Articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe non siano state determinate in conformità con le disposizioni di questo Articolo.

ARTICOLO XI.

1. — Qualora sorga una controversia fra le Parti Contraenti circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti debbono, in primo luogo, cercare di comporla mediante le consultazioni dirette previste nell'Articolo VII.

2. — Se le Parti Contraenti non riescono a conseguire un accordo mediante le suddette consultazioni,

a) esse possono convenire di deferire la decisione della vertenza a un Tribunale arbitrale nominato di comune accordo o ad altra persona o Ente; o

b) se non sono d'accordo su ciò o se, avendo convenuto di deferire la controversia a un Tribunale arbitrale, non riescano a mettersi d'accordo sulla sua composizione, l'una o l'altra Parte Contraente può sottoporre la controversia, per la sua soluzione, a qualsiasi Tribunale competente a decidere che sia costituito in futuro in seno all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, o in mancanza di tale Tribunale, al Consiglio della detta Organizzazione, o, se non sia possibile sottoporre la questione a tale Consiglio, alla Corte Internazionale di Giustizia.

3. — Le Parti Contraenti s'impegnano ad uniformarsi a qualsiasi decisione presa in base al paragrafo 2 di questo articolo.

4. — Se e fino a quando una o l'altra delle Parti Contraenti, o un'impresa designata dall'una o dall'altra Parte Contraente, non si uniformano alle decisioni prese in base a quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, l'altra Parte Contraente può limitare, sospendere o revocare alla Parte Contraente inadempiente o all'impresa designata da detta Parte Contraente, qualsiasi diritto o privilegio concesso dal presente Accordo.

ARTICOLO XII.

Qualora sia conclusa una Convenzione generale multilaterale sui trasporti aerei e tale Convenzione entri in vigore nei riguardi di ambedue le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà modificato in modo da uniformarlo alle disposizioni di tale Convenzione.

ARTICOLO XIII.

Ciascuna Parte Contraente può, in ogni momento, comunicare all'altra Parte Contraente il suo proposito di denunciare il presente Accordo. La comunicazione dev'essere inviata contemporaneamente anche all'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. Se tale comunicazione è fatta, l'Accordo cessa d'aver vigore dodici (12) mesi dopo la data di ricezione della comunicazione di denuncia da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che tale comunicazione non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto termine. In assenza d'una accusa di ricezione dell'altra Parte Contraente, si presume che la comunicazione sia stata ricevuta quattordici (14) giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO XIV.

1. — L'Annesso unito al presente Accordo sarà considerato come parte dell'Accordo e ogni riferimento all'Accordo comprenderà anche l'Annesso, a meno che non sia espressamente previsto il contrario.

2. — Il presente Accordo è sottoposto a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile.

3. — Il presente Accordo entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Colombo il 1° giugno 1959, in duplice originale, nelle lingue italiana e inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
GIOVANNI BOVETTI

Per il Governo
del Ceylon
M. SENANAYAKE

ANNESSO

SEZIONE I.

L'impresa designata dal Governo della Repubblica Italiana sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulla rotta specificata in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio del Ceylon su ciascuno dei punti specificati.
ROTTE: Italia – Punti intermedi – Colombo e oltre.

SEZIONE II.

L'impresa designata dal Governo del Ceylon sarà autorizzata ad esercire servizi aerei in entrambe le direzioni sulle rotte specificate in questa Sezione e a fare scalo per scopi di traffico nel territorio italiano su ciascuno dei punti specificati.

Rotte:

A) Colombo, Bombay, Karachi, Bahrein o Kuwait o Dharhan, Cairo, Roma, Londra, Amsterdam.

B) Colombo, Bombay, Karachi, Bahrein o Kuwait o Dharhan, Beirut o Cairo, Roma, Parigi, Amsterdam.

SEZIONE III.

a) Punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono, a scelta dell'impresa designata, essere omessi su uno, più o su tutti i voli.

b) Se, in ogni momento, uno o più servizi sulle rotte specificate è operato dall'impresa designata dell'una o l'altra Parte Contraente in modo tale da terminare nel territorio dell'altra Parte Contraente e non come parte di un servizio aereo di transito diretto al di là di tale territorio, il punto (o i punti) terminale di tale servizio (o di tali servizi) sulle rotte specificate saranno concordati in anticipo tra le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo d'Italia e il Governo del Ceylon firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo del Ceylon per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.

Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra, l'espressione « proprietà sostanziale e l'effettivo controllo » significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata operi i suoi servizi di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte Contraente che ha designato l'impresa o i suoi cittadini non sarà considerata come avente la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata, a meno che la Parte Contraente o i suoi cittadini, in aggiunta alla proprietà della maggior parte dei beni dell'impresa designata, abbia anche

I) controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata e

II) proprietà e controllo effettivo della maggior parte di tutti gli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.

2. — Le condizioni circa la proprietà degli aeromobili sopra-indicate non entreranno in vigore per un periodo temporaneo.

L'acquisto della maggioranza della flotta degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi concessi alla Compagnia designata dal Governo del Ceylon sarà effettuato entro il più breve tempo possibile.

3. — Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano.

Sinceramente Suo,

M. SENANAYAKE
Presidente
della Delegazione del Ceylon

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna contenente il seguente testo:

« Ho l'onore di riferirmi all'Accordo relativo ai servizi aerei tra il Governo d'Italia e il Governo del Ceylon firmato in data odierna e di riportare qui di seguito il giudizio del Governo del Ceylon per ciò che riguarda l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo IV (4) del predetto Accordo.

Ai fini del paragrafo 4 dell'articolo IV di cui sopra, l'espressione « proprietà sostanziale o l'effettivo controllo » significa che, in qualsiasi caso in cui l'impresa designata operi i suoi servizi di cui in questo Accordo, attraverso il raggiungimento di un'intesa con l'impresa di trasporto aereo di qualsiasi altro Paese o il Governo o i cittadini di qualsiasi altro Paese, la Parte Contraente che ha designato l'impresa o i suoi cittadini non sarà considerata come avente la proprietà sostanziale e l'effettivo controllo della impresa designata, a meno che la Parte Contraente o i suoi cittadini, in aggiunta alla proprietà della maggior parte dei beni della impresa designata, abbia anche

I) controllo effettivo nella direzione dell'impresa designata e

II) proprietà e controllo effettivo della maggior parte di tutti gli aeromobili e dell'equipaggiamento usati nell'esercizio dei servizi.

2. — Le condizioni circa la proprietà degli aeromobili sopraindicate non entreranno in vigore per un periodo temporaneo. L'acquisto della maggioranza della flotta degli aeromobili impiegati nell'esercizio dei servizi concessi alla Compagnia designata dal Governo del Ceylon sarà effettuato entro il più breve tempo possibile.

3. — Ho l'onore di chiederLe cortesemente di confermare che questo è anche il pensiero del Governo italiano ».

Ho l'onore di confermarLe che quanto sopra rappresenta anche l'intendimento del Governo italiano.

Sinceramente Suo

GIOVANNI BOVETTI
Presidente
della Delegazione Italiana

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Con riferimento all'Accordo firmato oggi relativo ai servizi aerei tra il Governo del Ceylon e il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di designare a sensi dell'articolo IV, per conto del Governo del Ceylon, l'Air Ceylon come la Compagnia chè opera i servizi concordati.

Le sarò oltremodo grato se Ella vorrà confermare che all'Air Ceylon saranno accordati i seguenti diritti di traffico, a norma dell'articolo VI paragrafo 5 del menzionato Accordo, con effetto immediato:

a) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *A* di cui all'Annesso;

b) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *B* di cui all'Annesso.

Sinceramente Suo

M. SENANAYAKE
Presidente
della Delegazione del Ceylon

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE DEL CEYLON

Colombo, 1° giugno 1959

Mio caro Presidente,

Ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna, contenente il seguente testo:

« Con riferimento all'Accordo firmato oggi relativo ai servizi aerei tra il Governo del Ceylon e il Governo della Repubblica Italiana, ho l'onore di designare a sensi dell'articolo IV, per conto del Governo del Ceylon, la Air Ceylon come la Compagnia che opera i servizi concordati.

Le sarò oltremodo grato se Ella vorrà confermarmi che all'Air Ceylon saranno accordati i seguenti diritti di traffico a norma dell'articolo VI, paragrafo 5 del menzionato Accordo, con effetto immediato:

a) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *A* di cui all'Annesso;

b) un servizio settimanale in ambedue le direzioni sulla rotta *B* di cui all'Annesso ».

Ho l'onore di confermare che quanto sopra rappresenta l'intendimento del Governo della Repubblica Italiana.

Sinceramente Suo

GIOVANNI BOVETTI
Presidente
della Delegazione Italiana